DECRETO 20 gennaio 2021.

Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, redatto in conformità al regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

# IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 5, comma 8, secondo cui il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 7-vicies-ter e 7-vicies-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di Paesi terzi, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008 e, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;

Vista la decisione C (2018)7767 della Commissione del 30 novembre 2018 e successive modificazioni, che stabilisce le specifiche tecniche per il modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante «Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione»;

Considerato che con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 23 luglio 2013, recante «Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno», si è provveduto anche ad approvare, all'art. 2, il modello del permesso di soggiorno, nonché ad individuare, all'art. 3, le relative caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno;

Rilevata l'esigenza di adeguare il vigente modello di permesso di soggiorno alle previsioni del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017:

Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Nuovo modello uniforme di autorizzazione al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi

- 1. È approvato il nuovo modello uniforme di autorizzazione al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, rilasciato nel formato stabilito dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, con le caratteristiche tecniche e contente i dati e gli elementi biometrici primari e secondari indicati negli allegati A e B al presente decreto, in conformità a quanto stabilito dalla decisione C (2018)7767 della Commissione del 30 novembre 2018.
- I titoli di soggiorno rilasciati utilizzando i modelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2013, conservano la loro validità fino alla data di scadenza.

#### Art. 2.

#### Disposizioni finali e transitorie

- 1. Il nuovo modello per il rilascio dei titoli di soggiorno è introdotto in uso secondo criteri di gradualità. A tal fine, le questure provvedono ad utilizzare il citato modello in occasione del primo rilascio e del rinnovo del predetto titolo.
- 2. Nella fase di prima applicazione e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titoli di soggiorno possono essere rilasciati anche utilizzando un supporto conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2013.

#### Art. 3.

### Entrata in vigore e abrogazioni

- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
- 2. Dalla data di cui al comma 1, le disposizioni incompatibili con il presente decreto cessano di produrre effetti.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 gennaio 2021

Il Ministro dell'interno Lamorgese

Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la digitalizzazione
PISANO

— 17 -

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 250

Allegato A

## 1. PERSONALIZZAZIONE GRAFICA DEL MODELLO UNIFORME

Il modello uniforme è realizzato come documento separato nel formato ISO/IEC 7810 ID-1, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il Regolamento (CE) n.1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi e successive modificazioni, nonché dal Regolamento (UE) 2019/1157, dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018 e relativi allegati, dalle norme tecniche, dalle raccomandazioni e dagli standard da essi richiamati.

La denominazione, la disposizione, il formato e il contenuto di ciascuno dei campi riportati sul layout del modello uniforme rispettano le suddette prescrizioni.


La Tabella 1 riporta le informazioni di dettaglio relative a ciascuna sezione del documento.

CAMPO	ETICHETTA	POSIZIONE	FORMATO	DATI CONTENUTI
Codice dello Stato		Fronte	Sigla indicante lo Stato emettitore	Nel campo è riportata la
emettitore		Zona 1		stringa fissa "ITA"
Simbolo documento		Fronte	Simbolo ICAO indicante un	
elettronico		Zona 2	documento a lettura ottica con un	
			microprocessore senza contatto (e-	
			MRTD) con colorazione otticamente	
			variabile	
Denominazione del		Fronte		Nel campo è riportata la
documento		Zona 3.1		dicitura fissa del documento
				(es."PERMESSO DI
				SOGGIORNO")
		-		27.1
Ripetizione della		Fronte		Nel campo è riportata la
denominazione del documento in altre		Zona 3.2		dicitura della denominazione
lingue ufficiali				del documento in lingua inglese (es "RESIDENCE
dell'Unione				PERMIT"):
den Unione				FERWIT ).
				_
Numero del documento		Fronte	Una lettera fissa	Il campo indica il numero di
Trainers der det amente		Zona 4.1	("I") + otto caratteri numerici (ad es.	serie che identifica
			"12345678")	univocamente il documento
Ripetizione del numero		Fronte	,	Nel campo viene ripetuto il
del documento		Zona 4.2		numero del documento
Card Access Number		Fronte	Codice numerico di sei caratteri (ad	Nel campo viene inserito il
		Zona 5	es."123456")	codice CÂN
Nome del titolare	"COGNOMI Nomi /	Fronte	I cognomi e i nomi del titolare	Il campo indica i cognomi e i
	SURNAMES Forenames"	Zona 6	disposti su un massimo di tre righe.	nomi del titolare del
				documento
			I cognomi sono riportati in	
			maiuscolo. I nomi sono riportati in	
			minuscolo con l'iniziale maiuscola.	
Sesso	"SESSO / SEX"	Fronte	"M": Maschio	Il campo indica il sesso del
	(COMPAND DAILY OF A	Zona 7	"F": Femmina	titolare
Cittadinanza	"CITTADINANZA /	Fronte	ISO 3166-1 Alpha 3	Il campo indica la cittadinanza
Data di mande	NATIONALITY"	Zona 8 Fronte	10 caratteri nel formato	del titolare  Il campo indica la data di
Data di nascita	"DATA DI NASCITA /	Zona 9	"GG MM AAAA"	nascita del titolare
Tipo di permesso	DATE OF BIRTH" "TIPO DI PERMESSO /	Fronte	Il motivo di soggiorno disposto su	Il campo indica il motivo di
Tipo di permesso	TYPE OF PERMIT"	Zona 10	tre righe	soggiorno
Data di scadenza del	"SCADENZA	Fronte	10 caratteri nel formato	Il campo indica la data di
documento	DOCUMENTO / CARD	Zona 11	"GG MM AAAA"	scadenza del documento
	EXPIRY"			
Annotazioni	"ANNOTAZIONI /	Fronte	Riga 1: Codice fiscale	Nel campo sono riportati:
	REMARKS"	Zona 12	Riga 2: eventuali informazioni sul	- il codice fiscale del
			permesso di lavoro o informazioni	titolare;
			aggiuntive	- eventuali dati relativi al
				permesso di lavoro o
				specifiche informazioni
				legate all'autorizzazione
				di soggiorno;
			·	

Fotografia del titolare		Fronte	Dimensioni massime (larghezza x	Il campo contiene la fotografia
		Zona 13	altezza): 32 mm x 41 mm	del titolare
Firma del titolare del		Fronte		Il campo contiene la firma del
documento		Zona 14		titolare
Elemento otticamente		Fronte		Il campo contiene un elemento
variabile		Zona 15		di sicurezza otticamente
				variabile a protezione della
				fotografia .
Annotazioni	"ANNOTAZIONI /	Retro	Numero, cognomi e nomi dei figli	Il numero e i nomi completi
	REMARKS"	Zona 16	del titolare o altre informazioni	dei figli del titolare o altre
			disposti su un massimo di tre righe	informazioni. Oualora la
			and provide the same and the sa	lunghezza del campo non sia
				sufficiente a contenere il nome
				di tutti i figli iscritti sul
				documento del genitore, verrà
				stampato al termine
				dell'ultima riga il carattere "*"
				indicante la presenza di
				ulteriori nomi di figli che
				saranno riportati per esteso nel
				chip all'interno del DG 13.
Data, luogo e autorità	DATA E AUTORITÀ DI	Retro	Riga 1: 10 caratteri nel formato	Il campo indica la data di
di rilascio	RILASCIO / DATE AND	Zona 16.1	"GG MM AAAA"	rilascio del documento e
ti i nascio	AUTHORITY OF ISSUE"	Zona ro.r	Riga 2: Questura rilasciante	l'autorità che lo ha rilasciato.
Luogo di nascita	"LUOGO DI NASCITA /	Retro	Luogo di nascita	Il campo indica il luogo di
Luogo di nascita	PLACE OF BIRTH"	Zona 16.2	Luogo di nascita	nascita del titolare
Denominazione del	TEACE OF BRITT	Retro		Nel campo è riportata la
produttore		Zona 16.3		dicitura fissa "IPZS SpA OFF
produttore		Zona 10.5		CV ROMA"
Spazio per lettura		Retro	Tre righe di trenta caratteri	Nel campo è riportata la
ottica del documento a		Zona 17	alfanumerici in formato OCR-B. I	Machine Readable Zone
norma ICAO		Zona 17	primi 2 caratteri "CR" sono fissi e	(MRZ) conforme con le
norma ICAO			uguali per tutti i permessi di	specifiche ICAO 9303
			soggiorno	specificne ICAO 9303
Emblema dello Stato		Retro	soggiomo	Il campo contiene lo stemma
Emplema dello Stato		Zona 18		della Repubblica Italiana
Testo indicante lo Stato		Retro	Testo stampato mediante tecniche	Nel campo è riportata la
membro		Zona 19		dicitura fissa "ITALIA"
			atte a preservare la corretta lettura	
Microprocessore RF		Integrato nel		Cfr par. 2
		documento		
		Zona 20	7	71
Seconda fotografia del		Retro	Dimensioni (larghezza x altezza):	Il campo contiene la fotografia
titolare		Zona 21	11,5 mm x 8,5 mm	del titolare e la data di
				scadenza del documento
				stampate con tecnica MLI

Tabella 1

In Figura 1 è specificata la disposizione delle diverse zone di cui si compone il layout grafico del documento.



#### 2. DATI CONTENUTI NEL MICROPROCESSORE RF

La struttura del microprocessore RF e i dati in esso contenuti sono conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1954, dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018 e relativi allegati, nonché dalle norme tecniche, dalle raccomandazioni e dagli standard da essi richiamati.



I dati contenuti nel microprocessore RF, memorizzati in una  $Logical\ Data\ Structure\ (LDS)$  suddivisa in Data Group (DG), sono:

DATI	DESCRIZIONE	AMBITO	CODIFICA (A=alpha, N=numero, S=simbolo)	LUNGHEZZA	DATA GROUP
Codice Documento	2 caratteri, il primo dei quali identifica il tipo di documento, il secondo scelto a discrezione dello Stato rilasciante. Per il Permesso di soggiomo rilasciato dallo Stato italiano: CR	Comunitario	A	2	DG1
Stato Rilasciante	Codice Alpha-3 ISO 3166-1 dello Stato responsabile del rilascio del documento. Per il Permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato italiano: ITA	Comunitario	A	3	DG1
Numero Documento	Numero del documento, così come stampato. Lettera I seguita da 8 cifre (es. I12345678)	Comunitario	A, N	9	DG1
Data di nascita	Formato AAMMGG dove AA= anno di nascita MM = mese di nascita GG = giorno di nascita	Comunitario	N	6	DG1
Sesso	F= Femmina, M= Maschio	Comunitario	A, S	1	DG1
Data di scadenza	Ultimo giorno di validità del documento Formato AAMMGG dove AA= anno di scadenza MM = mese di scadenza GG = giorno di scadenza	Comunitario	N	6	DG1
Nazionalità	Codice Alpha-3 ISO 3166-1 dello Stato di appartenenza	Comunitario	A, S	3	DG1
Nome del titolare	Cognome e nome del titolare del documento, come riportati nella MRZ. Solo caratteri maiuscoli ed il carattere	Comunitario	A, S	30	DG1
Immagine del volto	Immagine del volto memorizzata in formato JPG2000	Comunitario	JPG2000	Variabile	DG2
Immagini n.2 impronte digitali	Immagini di due impronte digitali in formato WSQ	Comunitario	WSQ	Variabile	DG3
Immagine della firma del titolare	Immagine della firma del titolare, memorizzata in formato JPG2000	Nazionale	JPG2000	Variabile	DG7
Cognome e Nome del titolare per esteso	Cognome e nome del titolare	Nazionale	A	Variabile	DG11
Codice Fiscale	Codice Fiscale	Nazionale	A, N	16	DG11
Luogo di nascita	Descrizione del luogo di nascita del titolare	Nazionale	A, N, S	Variabile	DG11
Data di rilascio del documento (coincide con la data inizio validità)	Formato AAMMGG dove AA= anno di rilascio MM = mese di rilascio GG = giorno di rilascio	Nazionale	N	6	DG12
Luogo di rilascio del documento	Sigla della provincia della questura che rilascia il documento	Nazionale	A	Variabile	DG13
Tipo di permesso	Tipo di permesso, così come stampato nella VIZ (Fronte/Zona 10)	Nazionale	A, N, S	Variabile (max 105)	DG13
Numero dei Figli del titolare iscritti nel permesso	Numero dei figli collegati iscritti nel documento	Nazionale	N	2	DG13
Cognome, Nome e Data di nascita figli del titolare iscritti nel permesso	Cognome, Nome e, se specificata, la Data separati da '<'. Ciascuna terna Cognome, nome, Data è separata da '<<' La data di nascita è in formato AAMMGG dove AA= anno di nascita MM = mese di nascita GG = giorno di nascita	Nazionale	A, N, S	Variabile	DG13

Tabella 2

Tutti i Data Group da 1 a 12 vengono codificati secondo quanto specificato nelle raccomandazioni ICAO Doc 9303 7th edition, Part 10.



ALLEGATO B

# ELEMENTI BIOMETRICI PRIMARI E SECONDARI CONTENUTI NEL PERMESSO E NELLE CARTE DI SOGGIORNO

#### 1. Elementi biometrici primari: Immagini del volto

In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il Regolamento (CE) n.1030/2002, nonché dal Regolamento (UE) 2019/1157 e dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018, l'immagine del volto del titolare del documento, memorizzata all'interno del microprocessore RF e stampata sul fronte del modello uniforme, costituisce l'elemento biometrico primario. Le principali caratteristiche dell'immagine e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti raccomandazioni e norme tecniche:

- International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, 7th Edition, Part 9, 2015.
- ISO/IEC 19794-5:2005, Biometric Data Interchange Formats-Part 5: Face Image Data.

Ai fini del rilascio del permesso e delle carte di soggiorno, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione e digitalizzazione dell'immagine del volto dello straniero, ottenuta a partire da una foto cartacea o da un'immagine digitale, eventualmente anche acquisita sul posto. L'immagine del volto digitale ottenuta viene successivamente elaborata per consentirne la stampa sul fronte del documento e la memorizzazione all'interno del microprocessore RF in essi contenuto.

L'immagine del volto dello straniero memorizzata nel microprocessore RF è conforme ai requisiti di codifica e formato FULL FRONTAL.

Al fine di minimizzare lo spazio occupato nel microprocessore RF, tale immagine è compressa in formato JPEG2000.

#### 2. Elementi biometrici secondari: Impronte digitali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il Regolamento (CE) n.1030/2002, nonché dal Regolamento (UE) 2019/1157 e dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018, le impronte digitali del titolare del documento che vengono memorizzate all'interno del microprocessore RF costituiscono gli elementi biometrici secondari. Le principali caratteristiche delle impronte digitali e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti norme tecniche:

- International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, 7th Edition, Part 9, 2015
- ISO/IEC, 19794-5:2005, Biometric Data Interchange Formats-Part 4: Finger Image Data
- ANSI/NIST-ITL 1-2007 Standard "Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information"; FBI: Wavelet Scalar Quantization (WSQ).

Ai fini del rilascio del modello uniforme, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione a mezzo scansione elettronica di due impronte digitali dello straniero. Le impronte vengono successivamente elaborate per consentirne la memorizzazione all'interno del microprocessore RF in esso contenuto.

Le sopracitate raccomandazioni e norme tecniche definiscono una serie di caratteristiche e requisiti che le impronte acquisite devono possedere, per garantire la interoperabilità e rendere più efficaci le operazioni di riconoscimento

Le impronte digitali primarie da incorporare nel documento sono le impronte semplici (piane) dell'indice destro e dell'indice sinistro.

In caso di qualità insoddisfacente delle impronte digitali e/o di configurazione alterata degli indici della mano a causa di lesioni, si deve procedere all'acquisizione delle impronte, di qualità soddisfacente, di medi, anulari o pollici¹.

Le impronte digitali vengono memorizzate come immagini all'interno del microprocessore RF in esso contenuto, conformemente alla norma ISO/IEC 19794-4:2005, e successive modificazioni.

La qualità delle immagini delle impronte digitali deve essere conforme alle norme ISO/IEC 19794-4:2005 e ANSI/NIST 1-2007, e successive modificazioni.

Al fine di minimizzare lo spazio occupato nel microprocessore RF si deve ricorrere alla compressione delle immagini attraverso l'algoritmo WSQ, conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2007, e successive modificazioni.

21A00499

 $<sup>^1</sup>$  II formato di memorizzazione (CBEFF- Common Biometric Exchange File Format) classificherà il dito impiegato (indice sinistro, medio destro, ecc.) onde garantire il controllo del dito conforme.